

## ***SANZIONI PENALI***

<b>DESCRIZIONE ILLECITO</b>	<b>ART. SANZ.</b>	<b>SANZIONE</b>	<b>OBLAZIONE</b>
Aprire o comunque effettuare nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione	Art.137 c.1	Arresto da due mesi a due anni o ammenda da € 1.500 a € 10.000	Ammessa ex art. 162 bis c.p.
Effettuare o mantenere scarichi di acque reflue industriali dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata	Art.137 c.1	Arresto da due mesi a due anni o ammenda da € 1.500 a € 10.000	Ammessa ex art. 162 bis c.p.
Nell'ipotesi di scarico di acque reflue industriali contenenti le <b>sostanze pericolose</b> comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3A dell'allegato 5.	Art. 137, co. 2	Arresto da tre mesi a tre anni	Non ammessa
Effettuare uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli art. 107 c.1 e 108 c.4	Art.137 c.3	Arresto fino a due anni	Non ammessa
Violare le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'art. 131	Art.137 c.4	Arresto fino a due anni	Non ammessa
Effettuare uno scarico di acque reflue industriali superando i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto, o superando i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dall'autorità competente a norma dell'art. 107	Art.137 c.5	Arresto fino a due anni e con l'ammenda da € 3.000 a € 30.000	Non ammessa
Effettuare uno scarico di acque reflue industriali superando i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A dell'allegato 5 oppure, superando i valori limite più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o dall'Autorità d'ambito competente, per scarichi con recapito in reti fognarie in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5	Art.137 c.5	Arresto da 6 mesi a tre anni e con l'ammenda da € 6.000 a € 120.000	Non ammessa

<b>DESCRIZIONE ILLECITO</b>	<b>ART. SANZ.</b>	<b>SANZIONE</b>	<b>OBLAZIONE</b>
Superamento dei valori limite previsti dall'art. 137 c.5 da parte del gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nell'effettuazione dello scarico	Art.137 c.6	Arresto fino a due anni e con l'ammenda da € 3.000 a € 30.000	Non ammessa
Inosservanza del divieto di scarico sul suolo o nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, per chiunque non possa far valere le deroghe previste negli articoli 103 e 104.	Art. 137 c. 11	Arresto sino a tre anni	Non ammessa
Inosservanza delle prescrizioni regionali sul convogliamento e trattamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in caso di rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze comunque pregiudizievoli alla qualità dei corpi idrici.	Art. 137 c. 9	Arresto da due mesi a due anni o ammenda da 1.500 a 10.000 euro	Ammissa ex art. 162 bis c.p.

**SOGGETTO INCARICATO DEL CONTROLLO**  
**Accesso negato agli insediamenti**

<p>Titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'art. 101 c.3 e 4</p> <p>Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'art. 13 della L. 689/81 e degli artt. 55 e 354 del CPP.</p>	Art. 137 c. 8	Arresto fino a due anni	Non ammessa
---	---------------	-------------------------	-------------